



CIRCOLO DI PORTISTI OLBIESI



REGOLAMENTO INTERNO BASE NAUTICA

Nella versione definitiva approvata dalla Presidenza e ratificata
dall'Assemblea Generale di Soci

Premessa

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento della Base Nautica, adottato dall'Assemblea generale dei Soci nella seduta del 14 dicembre 2002 e successive modifiche, del quale deve essere considerato revisione ed aggiornamento in rapporto alle esigenze evolutive del C.D.O. Acli.

Può essere aggiornato dal C.D. al fine di assicurarne l'aderenza alle necessità societarie presenti e future.

Esso fa riferimento ai seguenti Atti:

- 1) Statuto delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI;
- 2) Atto costitutivo del Circolo Diportisti Olbiesi Acli;
- 3) Statuto del Circolo Diportisti Olbiesi Acli;

Art. 1 Osservanza del Regolamento

Ogni socio è tenuto all'osservanza delle regole stabilite dai Regolamenti inerenti la vita dell'Associazione di promozione sociale denominata "ACLI Circolo Diportisti Olbiesi" e dai deliberati del Consiglio Direttivo ed in particolare dal presente REGOLAMENTO INTERNO. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, costituisce infrazione disciplinare.

Art. 2 Base Nautica

- 1) La Base nautica dell'Associazione di promozione sociale denominata "ACLI Circolo Diportisti Olbiesi" ha sede in Olbia, Via Genova Darsena Bosazza s.n.c..

- 2) L'Associazione è presente al sito www.circolodiportistiolbiesi.it dal quale possono essere assunte notizie sulla vita e le attività del Circolo, nonché informazioni utili meteomarittime ed avvisi per i Soci interessati.

- 3) La Struttura, gli Organi e le attività di gestione, nonché gli adempimenti richiesti alla Associazione sono disciplinati dai Capitoli 3, 4, 5, 6 dello Statuto dell'Associazione che qui tutti si richiamano.

Art. 3 Utilizzo della Base Nautica

La Base Nautica ed i servizi da essa offerti sono riservati esclusivamente agli associati del ACLI Circolo Diportisti Olbiesi.

Art. 4 I responsabili di gestione

- a) I responsabili di gestione della base nautica sono: il responsabile sportivo, il responsabile delle attività a mare ed il responsabile di sede.

- b) Compiti del Responsabile sportivo

Al Responsabile Sportivo è affidata la gestione e la programmazione delle attività sportive (vela e pesca), comprese le attività promozionali, la direzione della scuola di vela e delle attività agonistiche.

Per svolgere i compiti suddetti, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori. E' responsabile dell'uso di tutte le attrezzature e dei beni necessari alle attività di cui sopra e stabilisce a chi e quando affidare le suddette.

- d) Compiti del Responsabile mare

Al Responsabile Mare è affidata la gestione degli ormeggi. Ha il compito di organizzare e presiedere l'apposita commissione per l'assegnazione dei posti barca e mantenere aggiornato il piano di ormeggio. Deve organizzare e gestire la manutenzione delle attrezzature e beni a lui affidati. Per svolgere i compiti suddetti, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori.

e) **Compiti del Responsabile di sede**

Al Responsabile di Sede è affidata l'organizzazione e la gestione del patrimonio sociale, unità da diporto sociali comprese. Per svolgere i compiti suddetti, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori. Tiene aggiornato il registro dei beni patrimoniali e delle attività gestionali.

Art. 5 Posto barca

Il posto barca è una porzione dello spazio acqueo demaniale rilasciato dalla competente Autorità in concessione temporanea all'Associazione "Acli Circolo Diportisti Olbiesi", attrezzato per l'ormeggio di una unità da diporto entro determinate caratteristiche di lunghezza, larghezza e pescaggio; l'assegnazione del posto barca conferisce al Socio assegnatario, per il tempo di durata dell'assegnazione, il solo diritto d'uso dello spazio e delle attrezzature d'ormeggio connesse che sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Associazione. Il mancato rinnovo da parte dell'Autorità competente della concessione temporanea all'Associazione "Acli Circolo Diportisti Olbiesi" comporta l'immediata e contestuale decadenza dell'assegnazione del posto barca ai singoli Soci.

Art. 6 Soci assegnatari

Il socio assegnatario di posto barca prende atto che, in armonia con i principi di cui agli articoli sopra richiamati dello Statuto, al fine di sostenere

e promuovere la pratica del diporto e delle altre attività nautiche, l'Associazione "Acli Circolo Diportisti Olbiesi", concessionaria di aree a terra ed a mare del Demanio Marittimo, organizza gli ormeggi delle imbarcazioni dei soci nelle strutture oggetto di concessione; tale ormeggio deve comunque essere inteso dal Socio assegnatario come mezzo per il raggiungimento dei fini statutari dell'associazione ed ogni relativa disciplina è sottoposta ai previsti principi etici. L'Associazione nella propria base sviluppa, inoltre, tutte quelle iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento di tali scopi.

A tutela della "privacy" dei soci è adottato l'apposito regolamento deliberato dal C.D. ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7 Richiesta posto barca

Ogni socio può richiedere un solo posto barca corredando la richiesta di fotocopia del libretto di "licenza di abilitazione alla navigazione", a dimostrazione di titolo di proprietà. In mancanza di questo dovrà essere prodotta una dichiarazione dalla quale si possano dedurre i dati identificativi della barca di proprietà.

Il posto barca assegnato può accogliere una sola imbarcazione di proprietà del socio che ne abbia fatto richiesta. Più soci comproprietari di un singolo natante da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi, socio ordinario assegnatario, deve essere indicato come titolare e responsabile dell'osservanza delle norme del Regolamento interno per quanto concerne la fruizione del posto barca.

Art. 8 Assegnazione posti barca e lista d'attesa

Il posto barca deve essere assegnato ad un Socio in regola con il pagamento del canone annuale ed è unico per ogni Socio. Le richieste dovranno essere compilate su apposito modulo, esponendo i titoli in base ai quali ritiene di aver diritto all'assegnazione dei punteggi, di cui ai seguenti punti a) b) c) d) e trascritte su di un apposito registro, che costituirà l'unica prova idonea a stabilire la data ufficiale di richiesta. Per

l'assegnazione dei posti barca è nominata dal C.D. un'apposita Commissione, composta da 5 (cinque) membri, tra cui, d'ufficio, il Responsabile Mare che la presiede, e da altri 4 (quattro) Soci tra cui uno svolgerà anche la funzione di Segretario verbalizzante.

La Commissione avrà la facoltà di svolgere gli accertamenti che riterrà più opportuni, per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La commissione stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti punteggi:

- A) Anzianità sociale: 1 punto per anno o frazione in dodicesimi.
- B) Attività sportiva per conto della Società: da 0 a 5 punti
- C) Attività e collaborazione continuata con la Società: max da 0 a 5 punti, con 1 punto per anno o frazione in dodicesimi.
- D) Anzianità di posto barca avuto in precedenza: 1 punto per anno o frazione in dodicesimi.
- E) Carica di Presidente della Società: 1,5 punti per anno o frazione in dodicesimi.
- F) Carica di Vice presidente della Società, Consigliere con incarico, supplente con nomina: 1 punto per anno o frazione in dodicesimi.
- G) Carica di Consigliere senza incarico o supplenze: 0,7 punti per anno o frazione in dodicesimi.
- H) Revisori dei Conti, Proviviri, componenti Commissione posti barca: 0,5 punti per anno o frazione in dodicesimi.
- I) Direttori dei Corsi di Scuola Vela: 0,2 punti per ogni corso seguito (durata 15 giorni).
- J) Componenti Comitati Elettorali: 0,2 punti per ogni tornata elettorale.
- K) Collaborazione ad opere di carattere straordinario: 0,2 punti per volta.

I suddetti punteggi saranno conteggiati retroattivamente dalla data di fondazione della Società.

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza chi ha fatto per primo la richiesta.

La Commissione stenderà il verbale di ogni riunione.

Il C.D. si riserva la piena facoltà di cambiare in qualsiasi momento per motivi organizzativi o di sicurezza, il posto assegnato. L'occupare o l'avere occupato un determinato posto d'ormeggio non dà in alcun caso diritto di preferenza allo stesso.

Il socio, dal momento dell'assegnazione, ha l'obbligo di presentare copia del contratto assicurativo (e dei successivi rinnovi) valido per l'intero periodo di ormeggio.

All'atto della presa in carico del posto barca, le dimensioni e le caratteristiche dell'unità da diporto, dovranno essere verificate dal Responsabile Mare.

All'atto dell'assegnazione, la Società mette a disposizione dell'assegnatario una o due trappe di ritegno collegate al corpo morto tramite catenaria. Inoltre la Società provvederà ad apporre una targhetta riportante il numero del Socio assegnatario, accanto al numero del posto barca assegnato.

Il Socio ha il dovere di mantenere quanto affidatogli con la massima cura, compreso l'onere della sostituzione della trappa in caso di rottura, in caso contrario gli verranno addebitare le spese di ripristino. Le cime di ormeggio sono a carico del Socio.

Ulteriori disponibilità potranno essere assegnate temporaneamente a visitatori in transito che, comunque, dovranno corrispondere i costi così come stabiliti dalla Presidenza.

In armonia a quanto stabilito dall'Art.5 di questo Regolamento, il posto barca non può essere oggetto di vendita, di cessione o subaffitto da parte del beneficiario, pena l'immediata perdita di qualità di Socio e di tutti i diritti conseguenti.

Art. 9 Registro del naviglio c.d.o

Gli assegnatari di posto barca sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di proprietà della propria imbarcazione in quanto l'ingresso e l'ormeggio alla base nautica è ammesso unicamente alle imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio C.D.O. che issano il regolare guidone sociale e che siano in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione annuale e di gestione.

Art. 10 Sostituzione imbarcazione

Gli assegnatari di posto barca devono informare preventivamente gli organi dirigenti dell'Associazione qualora intendano sostituire la propria imbarcazione, anche se con altra di identiche dimensioni. Ove il nuovo natante necessitasse di altro posizionamento, per dimensioni diverse o qual si voglia causa, tale condizione comporta la richiesta di una nuova assegnazione.

La nuova assegnazione è subordinata alla disponibilità dell'ormeggio adeguato (vedi art. 17). L'occupare o l'aver occupato un determinato posto d'ormeggio non dà in alcun caso diritto di preferenza allo stesso.

Art. 11 Utilizzo del posto barca

Gli assegnatari di posto barca devono tenere all'ormeggio la propria imbarcazione nei luoghi che verranno stabiliti, in riferimento alle esigenze tecniche o di necessità, dagli organi dirigenti, prendendo atto che esso potrà essere mutato in qualsiasi momento.

In questo caso il Socio assegnatario è obbligato allo spostamento dell'imbarcazione entro il più breve tempo possibile e, in tutti i casi, entro e non oltre sette giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'assegnatario non adempia alla richiesta nei tempi previsti, si darà corso allo spostamento d'ufficio anche in sua assenza, a cura del personale addetto alla base nautica e/o a mezzo di ditta specializzata, provvedendo al recupero delle eventuali spese.

Art. 12 Identificazione dei Soci e dei posti barca

Ogni socio è identificato da un numero progressivo assegnatogli al momento della sua accettazione. Ogni posto barca è identificato da un numero progressivo identificabile sul Piano Ormeggi.

Art. 13 Limite massimo imbarcazioni

La lunghezza massima per l'assegnazione/ormeggio è quella consentita dalle strutture in dotazione. Non possono essere assegnati posti barca/ormeggi definitivi o provvisori o temporanei oltre tali misure (tali misure comprendono compresi fissi e placchette strutturali).

Art. 14 Obbligo di partecipazione a manifestazioni del diporto nautico o gare di pesca in mare

Ogni socio assegnatario di posto barca riterrà proprio dovere, per consentire il miglior raggiungimento delle indicate finalità statutarie, di prendere parte con la propria imbarcazione, compatibilmente ai propri impegni personali, a tutte le manifestazioni sportive, turistiche e/o ricreative, che ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto, saranno promosse dagli organi dirigenti del Circolo o da altre società, ponendo a disposizione, se del caso, la propria imbarcazione.

Il socio è tenuto a partecipare nell'arco dell'anno almeno ad una manifestazione sportiva del diporto nautico (regata o veleggiata) o gara di

pesca in mare. Copia dell'iscrizione alle manifestazioni verrà depositata presso la segreteria dell'Associazione.

Art. 15 Rinuncia all'uso del posto barca

Il Socio che rinuncia all'uso del posto barca, deve comunicarlo per iscritto al C.D..

Al Socio che rinuncia all'uso del posto barca, verrà reso quanto previsto dagli Artt..23 e 34 del presente Regolamento. Resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il posto barca, anche per il quadrimestre in cui è stata comunicata la rinuncia.

Art. 16 Partenze e/o rientri e assegnazioni provvisorie

Gli assegnatari di posto barca devono tempestivamente comunicare per iscritto nell'apposito modulo al Responsabile Mare il periodo di abbandono, anche se temporaneo, dell'ormeggio con data di partenza e di presunto rientro della propria imbarcazione, per permettere al Circolo di disporre di tale ormeggio a propria discrezione e a totale beneficio dell'Associazione.

L'Associazione, in via strettamente eccezionale, può consentire l'ormeggio temporaneo di unità da diporto di altri Soci privi del posto barca, su specifica richiesta scritta. Fino a 15 gg. non ripetitivi, l'assegnazione dell'ormeggio temporaneo è di competenza del Responsabile Mare. Per periodi maggiori è di competenza della commissione per l'assegnazione dei posti barca (Provvisori: di norma non oltre 4 mesi), purché in regola con il pagamento del canone annuale e con il pagamento anticipato della quota per l'ormeggio temporaneo. E' condizione fondamentale che ci sia

l'impegno scritto del socio in affidamento temporaneo, a lasciare libero il posto in qualunque momento, con breve preavviso, fatto salvo il diritto al rimborso pro quota del periodo non goduto. I costi relativi alla temporanea assegnazione, così come previsti dall'apposito regolamento inerente l'ormeggio temporaneo, sono a carico del Socio in affidamento temporaneo.

Art. 17 Variazione del tipo e delle dimensioni delle unità da diporto

Le variazioni di dimensione delle unità da diporto, devono essere dichiarate con apposita nota scritta sull'apposito modulo. Compatibilmente con le disponibilità di posti barca, il Socio, assegnatario di posto barca da almeno 36 mesi, ha diritto di prelazione rispetto alla graduatoria degli aspiranti al posto barca. Qualora ci siano due o più Soci nelle condizioni di cui in oggetto, valgono i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Le variazioni nell'ambito della stessa classe e tipo, possono, sempre su domanda, essere autorizzate dall'apposita Commissione per il medesimo posto barca. In caso di variazioni con aumento di classe, i maggiori contributi dovranno essere corrisposti entro 20 gg. dalla data di spedizione della lettera di accettazione.

Art. 18 Uscite in mare

Al fine di una maggiore sicurezza, il Socio che prevede di uscire in mare per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, è tenuto a registrare l'ora di uscita, il luogo dove intende navigare o recarsi, la data e l'ora previste del rientro in sede. Tali registrazioni verranno fatte su apposito brogliaccio "uscite in mare". In caso di Sede chiusa, il Socio interessato deve lasciare una comunicazione tramite SMS al cellulare della segreteria o messaggio

vocale alla segreteria telefonica con i dati richiesti o mettere una comunicazione scritta nella cassetta delle lettere. La medesima procedura verrà usata al rientro.

Art. 19 Uso delle imbarcazioni sociali

Al di fuori del normale uso delle unità da diporto sociali, il Responsabile Sede può consentire ai Soci l'utilizzo delle stesse, per giustificati motivi.

Art. 20 Ospiti

Il Responsabile Mare può consentire l'ormeggio di unità da diporto di non Soci, per un periodo limitato. In ogni caso l'ospite dovrà sottostare ai regolamenti dell'Associazione.

Art. 21 Modalità d'uso degli accessi alle aree sociali

Per l'accesso alle aree sociali, consentito esclusivamente ai Soci, è adottato l'apposito regolamento deliberato dal C.D.. L'uso dell'area di alaggio e varo di competenza del Responsabile individuato dal C.D. è disciplinato da apposito regolamento. Non è ammesso l'accesso ai pontili ai non soci o persone non direttamente invitate o accompagnate dal socio frequentatore.

E' proibito l'ingresso di camper, caravan o roulotte. E' fatto divieto campeggiare all'interno della Base nautica.

Gli animali sono ammessi al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone;

Per ovvi motivi di spazio e di sicurezza, nell'area della sede della base nautica è ammessa una sola auto, munita di apposito contrassegno fornito dal C.D.O., per ogni singola barca, nei modi e nei tempi strettamente necessari per il trasporto di attrezzature.

Art. 22 Pagamento quote sociali e contributi gestione posti barca

E' compito della Presidenza stabilire nei modi e nei tempi di scadenza:

- 1) la quota annuale di socio ordinario (comprensiva di: iscrizione alle ACLI e fruizione dei servizi comuni quali: sede sociale, segreteria, ecc., esclusi i posti barca);
- 2) la ripartizione dei costi inerenti la costruzione della base nautica e l'acquisto dei beni immobili del C.D.O.;
- 3) i costi di gestione annuale relativi all'utilizzo dei posti barca.

Art. 23 Quota partecipativa acquisto beni immobili e strutture marittime

Il socio assegnatario del posto barca è tenuto a corrispondere, oltre alla quota annuale di socio ordinario ed al contributo per gli oneri di gestione, anche la quota di partecipazione all'acquisto di beni immobili e strutture marittime del C.D.O., il cui valore viene stabilito sulla base del piano di ammortamento e ripartito sul numero dei soci assegnatari del posto barca, con diritto degli stessi soci ad essere liquidati nel caso di dimissioni e/o di altra causa di cessazione della qualità di socio.

Tale contributo andrà a costituire il relativo fondo indicato a bilancio con "Finanziamento da Soci per Sede sociale".

La quota di partecipazione annua verrà corrisposta in rate a scadenza quadrimestrale anticipata.

Art. 24 Comproprietà delle unità da diporto

In caso di comproprietà o possesso multiplo dell'imbarcazione, ammessa esclusivamente tra i Soci, il posto barca può essere assegnato inizialmente al Socio che abbia presentato domanda, nella quale verrà comunque citato il comproprietario.

Il comproprietario in futuro può rilevare la restante quota parte e, se non possiede già un altro posto barca, in accordo reso per iscritto con il Socio cedente, può presentare domanda di successione nello stesso posto barca.

In caso di comproprietà o possesso avvenuti successivamente all'assegnazione del posto barca, ciò non costituisce alcun titolo di privilegio per l'assegnazione di un eventuale posto barca.

Nel caso di comproprietà o possesso dubbi (es. prestanome), dopo eventuali accertamenti positivi, i Soci coinvolti perderanno il diritto al posto barca.

Art. 25 Subentro ed eredità

In caso di decesso di un Socio con posto barca, su richiesta scritta può subentrare il coniuge o un parente di primo grado, dietro parere favorevole

del C.D.. Anche in caso di dimissioni, su richiesta scritta delle parti, può subentrare il coniuge o un parente di primo grado, purché già socio e richiedente posto barca. Il subentrato assume tutti gli obblighi del cedente o del deceduto, comprese le somme eventualmente dovute alla Associazione. Al momento del subentro gli verrà assegnato un nuovo numero di socio.

In caso di mancato subentro, è facoltà esclusiva dell'erede di richiedere i rimborsi eventualmente dovuti al Socio deceduto.

Art. 26 Doveri del socio assegnatario

Gli assegnatari di posto barca sono tenuti a sistemare gli ormeggi della propria imbarcazione con buona tecnica marinara sì da evitare danni ai beni di proprietà sociale ed altrui, e a contrarre congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, furto, incendio e quant'altro ritenuto opportuno, prendendo altresì atto che per altri titoli non vi è alcuna responsabilità dal Circolo Diportisti Olbiesi. Resta quindi ad esclusivo e totale carico del Socio proprietario dell'imbarcazione il controllo della stessa, sia quando le condizioni meteomarine sono normali, ma soprattutto quando le stesse risultano sfavorevoli tali in ogni modo da consigliare un controllo più accurato e frequente degli ormeggi.

I Soci proprietari di unità da diporto, hanno il dovere di curarne diligentemente la manutenzione, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro. Verranno escluse dallo specchio d'acqua sociale, senza ledere il diritto del Socio al posto barca, quelle unità da diporto che per la loro trascurata manutenzione, non corrispondessero al decoro ed ai dettami marinari, o ancora che per cattivo ormeggio, rappresentassero un pericolo per le unità da diporto vicine, dopo invito al Socio a provvedere da parte del Responsabile Mare. Il non provvedere al

ripristino del decoro del natante entro i termini di tempo previsti dall'invito comporta l'attivazione delle misure disciplinari di cui all'Art. 32.

Tutti i Soci devono rispettare gli arredi, le piante le suppellettili presenti nell'ambito della Base dell'Associazione.

Per ovvi motivi di spazio e di sicurezza, nell'area della base nautica è ammessa una sola auto per ogni singola barca, nei modi e nei tempo strettamente necessari per il trasporto di attrezzature. Le auto dei soli soci saranno fornite di un contrassegno identificativo che le abiliti all'ingresso.

I proprietari di tutte le imbarcazioni in sosta presso la sede nautica devono altresì ottemperare ai seguenti obblighi e norme:

- A) Dotare il proprio natante di parabordi stabilendone un numero minimo per ogni lato in rapporto alla lunghezza (fino a m. 8 n. 2, da m. 8 a m. 10 n. 3, oltre m. 10 n. 4).
- B) Fornire dotazione adeguata di cime d'ormeggio con coppia di molloni parastrappo agli anelli d'ormeggio.

Inoltre, sui pontili, sulle acque del porto e su tutta l'area in concessione del C.D.O. è vietato:

- 1) l'abbandono di immondizie o di sostanze inquinanti come oli, gasolio, benzina, batterie ed altro;
- 2) il lavaggio di stoviglie, cuscini, vele, gommoni ed altro;
- 3) l'uso di tavole o simili per l'accesso a bordo. Sono consentite regolari passerelle con ruote in gomma da issare o imbarcare quando non se ne faccia esplicito uso;
- 4) dar fondo ad ancore od altri corpi che potrebbero danneggiare le strutture subacquee;

5) l'installazione di gavitelli o corpi galleggianti salvo casi di effettiva necessità riconosciuti tali ed accordati preventivamente con gli organi dirigenti del Circolo.

6) l'uso di fonti luminose troppo intense e l'impegno prolungato di utensili elettrici per lavoro o simili, fatti salvi i lavori di piccola manutenzione e comunque senza arrecare danni e/o pregiudizi alle barche vicine. I lavori all'ormeggio non dovranno arrecare disagio ai vicini, non deteriorare o insudiciare i pontili e non inquinare lo specchio acqueo antistante.

7) qualsiasi spreco inutile di acqua dolce erogata dagli impianti della Base nautica. Il consumo di acqua dovrà essere contenuto e durante il lavaggio, dovrà essere prestata la massima attenzione per ridurre al minimo la bagnatura di cose e mezzi altrui. A tal fine i tubi di gomma a questi collegati, dovranno essere muniti di congegno automatico di arresto. I consumi di energia elettrica dovranno essere limitati al massimo. Il cavo elettrico, dalla presa di corrente fino all'interno dell'imbarcazione, non dovrà presentare interruzioni od usure.

8) la pesca dai pontili, specialmente se effettuata con fucili subacquei, aste e quant'altro, al fine di evitare danneggiamenti alle imbarcazioni.

9) l'ingresso a qualsiasi tipo di imbarcazione e natante nello specchio acqueo adiacente la Base nautica e all'interno di questa a velocità superiore a quella di manovra (motore a minimo regime di giri);

10) un utilizzo scorretto della Sede sociale e degli ambienti e servizi comuni;

11) il libero accesso ai non soci o persone non direttamente invitate o accompagnate dal socio frequentatore;

12) gli animali sono ammessi sotto stretto controllo del padrone.

Art. 27 Ulteriori Norme di comportamento e disposizioni generali

- a) In caso di manifestazioni o emergenze, la Società potrà richiedere la disponibilità del Socio con la propria unità da diporto.
- b) La buona conservazione dei pontili, l'igiene e il decoro degli stessi, sono affidati all'educazione ed al reciproco rispetto di tutti i Soci.
- c) E' vietato depositare sui pontili, oggetti ed attrezzature non riguardanti l'uso delle unità da diporto.
- d) E' vietato usare i pontili fissi ed i pontili galleggianti per operazioni di varo e/o alaggio, con esclusione delle unità di salvataggio e le derive sportive.
- e) I rifiuti dovranno essere asportati personalmente.
- f) In caso di versamento di idrocarburi in acqua o sopra i pontili, il Socio responsabile deve prendere prontamente i provvedimenti più opportuni per contenere o limitare il danno e deve quanto prima avvisare il Responsabile Mare.
- g) In caso di situazioni climatiche avverse, i Soci sono tenuti a presentarsi in banchina con la massima sollecitudine, onde constatare le condizioni della propria unità da diporto, dell'ormeggio e prendere gli eventuali provvedimenti necessari.

L'Associazione non è responsabile in alcun caso, dei danni o furti che potrebbero subire le unità da diporto negli specchi d'acqua sociali e nei terreni di sua pertinenza.

Art. 28 Norme di comportamento nello specchio acqueo

Nelle attività entro lo specchio d'acqua sociale, i Soci sono tenuti ad osservare le seguenti norme in modo tassativo:

A) Ogni qualvolta si lascia l'ormeggio non lasciare cime in acqua che possano creare intralcio alle manovre di altre imbarcazioni.

B) Mantenere pulito il cavo di ormeggio, in modo che non sia appesantito dalle incrostazioni.

C) Applicare sulla propria unità da diporto il contrassegno sociale.

In caso di necessità il C.D. ha la facoltà di disporre che un'unità da diporto venga assicurata sull'ormeggio di un'altra unità. Non sono ammesse di norma, nello specchio d'acqua sociale, unità da diporto che venissero usate per altri scopi che non siano sportivi o da diporto.

E' severamente proibito usufruire, anche temporaneamente, degli eventuali ormeggi destinati agli ospiti, senza l'autorizzazione del Responsabile Mare.

Tutti i Soci devono adoperarsi con responsabile sensibilità per evitare rumori, manovre incaute ed in genere tutti quegli atti che possano risultare molesti al prossimo. E' vietato passare per le unità da diporto altrui, per raggiungere la propria (salvo casi di emergenza) e di provare il motore all'ormeggio con l'elica innestata.

Art. 29 Norme antincendio

Si raccomanda il rispetto delle vigenti norme antincendio, con particolare riguardo a quanto segue:

A) le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere in contenitori metallici, ben chiusi ed in pezzatura singola ed il loro deposito a bordo va comunque contenuto al massimo;

B) eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie in caso di benzina, vanno conservate in taniche o serbatoi, omologati per gli specifici

carburanti;

C) è tassativamente vietato accendere fuochi od altro sui pontili o sulle opere a terra;

D) si raccomanda, prima della messa in moto dei motori a benzina, di provvedere all'areazione del vano motore;

E) prima di ormeggiarsi, controllare che non esistano residui o perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano versamenti degli stessi in acqua;

F) i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati.

Art. 30 Soci prestatori d'opera

I Soci prestatori d'opera del Circolo Diportisti Olbiesi (base nautica e uffici di segreteria), sono a disposizione dei soci per l'assistenza all'ormeggio per condizioni metereologiche critiche e per informazioni di carattere organizzativo e/o amministrativo. Tali soci rispondono del loro operato solo ed esclusivamente alla Presidenza.

Art. 31 Rispetto delle leggi

Tutti i soci assegnatari di posto barca, nel rispetto dei principi etici che governano l'attività del Circolo, devono assicurare sotto la propria personale responsabilità, che l'imbarcazione sia tenuta in regola con tutte le norme, anche fiscali, che disciplinano la nautica da diporto.

Art. 32 Procedimenti disciplinari

Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;

- c) la sospensione da in mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; in tal caso la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
- d) l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva all'interessato ed all'Organo denunciante la decisione assunta.

Il socio espulso per violazione allo Statuto o al regolamento o per indegnità può essere riammesso solo con giudizio del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare.

Le azioni ed i comportamenti per i quali un socio è passibile di azione disciplinare si identificano in una condotta scorretta in seno al Circolo o nell'assunzione di atteggiamenti in contrasto con i principio etici enunciati nell'Art. 6 dello Statuto.

Competenti a svolgere l'azione disciplinare sono gli Organismi di gestione del Circolo.

Art. 33 Cessazione della qualità di Socio

Sono cause di cessazione dalla qualità di socio:

- a) **dimissioni**: che devono essere presentate al Circolo fornendone le motivazioni.
- b) **morosità**: la condizione di morosità, per la perdita di qualità di socio, si verifica automaticamente qualora il socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale e/o di quanto dovuto in relazione alla sua qualità di associato, entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo fissato dalla Presidenza per il versamento delle quote. Chi ha perduto la qualità di socio per morosità non può riscriversi come nuovo socio per due anni, compreso quello in cui è cessato. Sulle giustificazioni addotte, si pronuncia, in via definitiva, la Presidenza del Circolo. Trascorso tale periodo si potrà sempre

iscrivere come nuovo socio, perdendo la propria anzianità di iscrizione al Circolo.

c) radiazione.

Art. 34 - Dimissioni e radiazioni per morosità

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al C.D. ed avranno decorrenza dalla data di accettazione della stessa. Il dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio. Al Socio dimissionario o espulso verrà resa integralmente la quota di partecipazione all'acquisto di beni immobili, di cui all'art. 23. Le somme potranno essere restituite in tempi tecnicamente brevi se l'Associazione ha fondo cassa restituzione attivo, altrimenti si dovrà attendere il subentro di un nuovo Socio. Non sono comprese nelle restituzioni le somme relative al punto 1) dell'art.22. Per le somme di cui al punto 3) del medesimo articolo, verranno restituite solo quelle relative ai quadrimestri non goduti. Al termine dell'anno sociale i Soci che non avessero provveduto ai pagamenti previsti, saranno passibili di radiazione per morosità, previo avviso da parte del C.D. all'interessato, mediante raccomandata A.R. Il Socio espulso per morosità non potrà essere più riammesso. Le dimissioni o l'espulsione per morosità non esimono il Socio dal pagamento di quanto dovuto alla Società.